



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 27/12/2022

originale

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023

L'anno **Duemilaventidue** e questo di **Ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **19:09** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
BASSI LUIGI	Consigliere Comunale	Presente
CARBONIERI ANNA	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
ANGELINI ALEX	Consigliere Comunale	Assente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
VECCHI ALICE	Consigliere Comunale	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
FRANCIAMORE SONIA	Consigliere Comunale	Presente
DIOLAITI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
VIBORGI SIMONA	Consigliere Comunale	Presente
FANTINI ILARIO	Consigliere Comunale	Assente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Dott. Fausto Mazza, Segretario Comunale A Scavalco incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni: NICOLODI CHIARA, BAGNOLI FLAVIANA.

Scrutatori: , ,

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023

Il Sindaco, Erika Ferranti, assume la Presidenza, in collegamento telematico, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Meet, come attestato dalla registrazione della seduta. Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, dott. Mazza Fausto, in collegamento telematico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Viste le delibere del consiglio comunale:

- n. 17 del 28/3/2007 avente per oggetto "Determinazione aliquote per l'anno 2007 dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con relativo regolamento"
- n. 19 del 10/5/2012, avente per oggetto "Modifica regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 in data 29/03/2022, avente per oggetto "Approvazione del regolamento e delle aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2022" con la quale si è approvato:

- 1) la modifica al il regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, al fine di adeguare gli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il DPR 917/1986, modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1;
- 2) le aliquote flessibili IRPEF determinate unicamente in funzione degli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, con effetto dal 1 gennaio 2022:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,55%
Oltre € 50.000	0,65%

- 3) la conferma della soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per l'anno 2022, per tutti coloro che risultino titolari di un reddito imponibile inferiore a 7.500,00 euro;

Tenuto conto che il gettito stimato a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento in vigore ammonta a euro 430.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (allegato 4.2) introdotti con il D.Lgs. . 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..”;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario approvato dalla Giunta Comunale in data 17/11/2022 per il periodo 2023-2025;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 24 del 1/12/2022 prot. 22005 del 2/12/2022);

Acquisito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, resi dal Responsabile del 4° Settore “Contabilità, bilancio e gestione delle entrate”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita la relazione del Sindaco Presidente Ferranti, riportata nel verbale della seduta e la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Mengoli Lorenzo e la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Diolaiti Giorgio.

Con voti favorevoli n. 9, n. 1 astenuti (Consigliera Viborgi Simona) e n. 1 contrario (Consigliere Diolaiti Giorgio) resi per appello nominale dal Segretario Comunale

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2023, le stesse aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef in vigore nell'anno 2022, differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e dal regolamento comunale, come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,55%
Oltre € 50.000	0,65%

2. di confermare per l'anno 2023 una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito imponibile inferiore a euro 7.500,00 annui;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere ad eseguire i successivi adempimenti

Con voti favorevoli n. 9, n. 1 astenuti (Consigliera Viborgi Simona) e n. 1 contrario (Consigliere Diolaiti Giorgio) resi per appello nominale dal Segretario Comunale

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 27/12/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
Dott. Mazza Fausto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
